R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Gianpiero D'Alia **Presidente**

Sabrina Facciorusso **Primo referendario**

Guido Tarantelli **Primo referendario relatore**

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23919** del registro di Segreteria, promosso da:

da

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conticert.it

attore

nei confronti di

- **Aldo Quattrone,** nato a Reggio Calabria il 14 giugno 1947 e residente anagraficamente in Reggio Calabria, Via Capobianco 15/A, ma domiciliato in Catanzaro alla Via Jerocades n. 4, C.F. QTTLDA47H14H224T, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Alfredo Gualtieri (GLTLRD49M10C35P), del Foro di Catanzaro (pec: alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it – fax

0961.747864), ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale, in Catanzaro, alla Via Vittorio Veneto n. 48,

- **Fabrizio Tuzi**, (C.F. TZUFRZ62C11E263I), nato a Guidonia Montecelio (RM) il giorno 11.03.1962, residente in Roma alla Via dei Taurini, n. 27, rappresentato e difeso - per procura a margine del presente atto - dall'Avv. Achille Morcavallo (C.F. MRCCLL76H21D086W), presso il cui Studio in Cosenza, C.so Luigi Fera, n. 23, è elettivamente domiciliato, con richiesta del difensore di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento anche al numero di fax 0984.413950 o all'indirizzo di posta elettronica certificata studiomorcavallo1@pecstudio.it

convenuti

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

nella pubblica udienza del 10.7.2024, data per letta la relazione sul consenso delle parti e udito per la Procura il S.P.G. dott. Fernando Gallone, per il convenuto Quattrone l'Avvocato Alfredo Gualtieri e per il convenuto Tuzi l'Avvocato Achille Morcavallo, i quali concludevano come da verbale di udienza.

FATTO

1. Con **atto di citazione** depositato in data 12.2.2024 la Procura Regionale citava in giudizio i convenuti per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno, in favore del C.N.R., complessivamente quantificato in euro 291.399,96 da ripartirsi in capo ai convenuti nella misura del 70% a carico del

prof. Aldo Quattrone (euro 203.980,00) e del 30% a carico del dott. Fabrizio Tuzi (euro 87.420,00), ovvero, in via subordinata, alla somma di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, gli interessi legali.

A sostegno della propria domanda la Procura riferiva che con nota del 31/07/2018, il Presidente della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catanzaro denunciava alla Procura della Corte dei conti l'intervenuta stipula, nell'anno 2010, di un contratto di lavoro nullo tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e il dott. Pier Luigi Lanza, Dirigente di Ricerca di Primo livello e Responsabile dell'Unità di Neuroradiologia presso l'Istituto di Scienze Neurologiche del C.N.R. in Mangone (Cs), affinché fossero valutati i profili di danno erariale.

In particolare, la Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catanzaro – adita dallo stesso Lanza per vedersi riconosciuto il diritto ad una maggiore retribuzione per gli anni di lavoro antecedenti alla sua stabilizzazione – con la sentenza n. 1175/2018 rigettava l'appello, dichiarando altresì la nullità del suo contratto di lavoro a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale, stipulato in data 14 gennaio 2010, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° febbraio 2010 [matr. 9993, pos: 301, profilo I Livello DIRIGENTE di Ricerca; sede di lavoro: 225900 – ISTITUTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE – MANGONE (CS)] in quanto il CNR aveva proceduto

all'assunzione in ruolo del dott. Lanza Pier Luigi in palese violazione delle norme imperative concernenti l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni (art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 97 Cost., che, per l'accesso ai pubblici impieghi, impongono l'espletamento di un regolare concorso pubblico aperto a chiunque abbia i requisiti), con l'illegittimo ricorso alla procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1 co. 519 L. 296/2006, espressamene riservata al solo personale "non dirigenziale".

Veniva indicato che sin dalla prima assunzione a chiamata nominativa, il dott. Lanza era stato inquadrato nel profilo di Dirigente di Ricerca di I Livello, vale a dire il massimo grado dirigenziale del comparto degli Enti di Ricerca e aveva così conseguito la stabilizzazione del suo rapporto di lavoro senza misurarsi con altri candidati attraverso lo svolgimento di un regolare concorso pubblico; in altri termini, il dott. Lanza, unico partecipante, è stato stabilizzato con una selezione "monosoggettiva".

Dopo la stabilizzazione nel profilo di Dirigente di Ricerca di I Livello, il Dott. Lanza con ricorso al Giudice del Lavoro, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto a percepire la retribuzione di cui alla VII fascia stipendiale del I Livello, come Dirigente di Ricerca, facendo valere la sua intera anzianità pregressa, a partire dal settembre 2005, anziché dal 1° febbraio 2010, poiché, essendo stato stabilizzato ex art. 1 co. 519 L. n.

296/2006, il suo rapporto lavorativo doveva considerarsi la continuazione del precedente rapporto a termine avviato sin dal 2005.

Il primo giudice ha rigettato il ricorso statuendo che la stabilizzazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 1 co. 519 L. n. 296/2006, per giurisprudenza consolidata fa sorgere un nuovo rapporto di lavoro con l'amministrazione e, pertanto, non era possibile considerare anche la pregressa anzianità lavorativa ai fini della pretesa maggiorazione stipendiale, mentre la Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catanzaro adita in sede di gravame, oltre a rigettare l'appello ha dichiarato la nullità del contratto di lavoro stipulato il 14.01.2010 tra l'appellante e il CNR, per violazione delle norme imperative concernenti l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche essendo l'art. 1 co. 519 L. 296/2006, espressamente riservato alla stabilizzazione del solo personale non dirigenziale, e disponendo la trasmissione della sentenza alla Procura contabile.

Dall'istruttoria era emerso che il prof. Aldo Quattrone, all'epoca Direttore dell'Istituto di Scienze Neurologiche del CNR, in C. da Burga, a Mangone (CS), con sua nota personale del 12 luglio 2005 aveva richiesto alla Direzione del C.N.R. l'autorizzazione a procedere all'assunzione nominativa a tempo determinato del Dott. Lanza Pier Luigi, ottenendo dal CNR la relativa autorizzazione (assunzione su chiamata nominativa-Prot. N.

723 del 26/07/2005) e successivamente, lo stesso aveva deciso di stabilizzare, ex art. 1 comma 519 L. n. 296/2006, il rapporto di lavoro del dott. Lanza, predisponendo la suddetta selezione con unico concorrente, con la quale veniva stabilizzato.

La Procura indicava che, all'esito dei lavori, gli atti della commissione esaminatrice venivano approvati dal prof. Aldo Quattrone, il quale aveva poi richiesto alla Direzione Generale del C.N.R. di formalizzare l'immissione in ruolo del dott. Lanza, attraverso la stipula del nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuata in data 14/01/2010 dall'allora Direttore Generale del CNR, Dott. Fabrizio Tuzi, giusta delega di competenza attribuita dal Presidente del CNR, del 31/3/2009, con rapporto a tempo parziale (50%), con decorrenza dal 1° febbraio 2010, e inquadramento nel profilo: I Livello DIRIGENTE di Ricerca (Sede di lavoro: 225900 – ISTITUTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE – MANGONE (CS), Matricola 9993, Pos: 301) e retribuzione annua pattuita, come da CCNL di categoria, inizialmente di euro 23.890,745 a titolo di stipendio, oltre tredicesima mensilità ed emolumenti di legge.

Ciò premesso in fatto, quale elemento oggettivo del danno erariale la Procura richiamava la stabilizzazione in violazione delle norme imperative (art. 1 comma 519 L. 296/2006, artt. 35 e ss. del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 97 Cost.).

In particolare, indicava che il Regolamento del Personale del CNR sulla Dirigenza era chiaro (artt. 14 ss.) e che, a differenza

della prospettazione dei convenuti (in sede di deduzioni), non vi era motivo di ritenere che i Dirigenti di Ricerca, come il dott. Lanza – Dirigente di Ricerca di I livello e Responsabile dell'Unità di Neuroradiologia dell'Istituto di Scienze Neurologiche del CNR – non fossero dei dirigenti pubblici, come tali esclusi dalla stabilizzazione di cui al comma 519 dell'art. 1 della L. 296/2006 e richiamava, sull'ipotesi di assunzione nelle amministrazioni pubbliche in violazione di norme imperative, l'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001.

Quanto all'elemento soggettivo veniva indicata la consapevole violazione delle norme imperative concernenti l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni, specificando che l'assunzione del dott. Lanza risultava essere stata l'unica assunzione di un Dirigente di Ricerca di I Livello tramite la procedura di stabilizzazione, avvalorando la strumentale violazione di legge funzionale ad ottenere un risultato altrimenti proibito, e richiamava la serie di atti tutti posti in essere da Quattrone e causalmente connessi per la produzione dell'evento finale (chiamata nominativa e senza alcuna selezione, nomina della commissione e successiva approvazione dei lavori finali e, in ultimo, richiesta alla Direzione Generale del CNR di provvedere alla stipula del contratto a tempo indeterminato).

Sul punto indicava anche l'audizione del dott. Quattrone del 9 ottobre 2023 e gli atti da lui firmati, nonché i pochi dipendenti della struttura da lui diretta.

In subordine, la Procura contestava, comunque, la colpa grave in capo ai dirigenti che avevano proceduto alla stabilizzazione, in ragione della grave ed inescusabile negligenza consistita nell'applicare una normativa non idonea al fine perché espressamente riservata al solo personale non dirigenziale.

Quanto a Fabrizio Tuzi veniva contestata la grave violazione delle disposizioni legislative in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, anche in ragione della elevata professionalità posseduta, e a fronte della delega di competenza attribuitagli dal Presidente del CNR, quale Direttore Generale.

In punto di diritto la Procura richiamava la giurisdizione della Corte dei conti in considerazione dell'esistenza del rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata e di quanto espressamente previsto all'art. 36 commi 5 e 5 quater ("*I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale*") del D.lgs. n. 165/2001 e prendeva posizione sulle eccezioni contenute nelle deduzioni all'invito a dedurre.

Quanto al fatto che immediatamente prima della stabilizzazione (il Quattrone) e poco tempo dopo (il Tuzi), entrambi avevano terminato il loro incarico la Procura indicava che – trattandosi di un illecito istantaneo a effetti permanenti che cessano soltanto con l'interruzione del rapporto di lavoro – ai fini dell'addebito della responsabilità erariale è sufficiente aver causato il fatto produttivo del danno (l'assunzione illegittima) a

nulla rilevando la circostanza di aver poi cessato il proprio incarico.

Quanto alla circostanza che il divieto di stabilizzare i dirigenti valesse esclusivamente con riferimento ai dirigenti "amministrativi", fra i quali non figurerebbero i ricercatori e neppure il Dirigente di Ricerca di I livello che non sarebbero esclusi dall'ambito applicativo del comma 519 dell'art. 1 della L. 296/2006, la Procura osservava che l'art. 1 co. 519 L. 296/2006, con riferimento alla stabilizzazione dei precari, limitava il suo ambito applicativo al "*personale non dirigenziale*", senza però fare alcun riferimento al solo personale "amministrativo", e dunque includendo tutti i dirigenti del settore pubblico.

Quanto al visto apposto dalla Corte dei conti in sede di controllo dell'elenco dei 247 dipendenti da stabilizzare presso il CNR allegato al DPCM 26/11/2009 la Procura indicava che l'atto soggetto a visto è un mero elenco in cui sono riportati soltanto il numero degli stabilizzandi e le risorse economiche a tal fine stanziate. Nessun riferimento veniva fatto nell'atto né agli inquadramenti, né ai profili professionali del personale da stabilizzare e, di contro, proprio con riferimento alla specifica questione del riconoscimento o meno della qualifica dirigenziale dei ricercatori e tecnologi degli Enti di Ricerca, la Sezione centrale del controllo di legittimità con deliberazione n. SCCLEG/19/2013/PREV del 2 dicembre 2013 ha

espressamente escluso la qualifica dirigenziale in capo al "Ricercatore" e al "Tecnologo", ossia il primo gradino del relativo inquadramento professionale, e non l'ha invece esclusa con riferimento al "Dirigente di Ricerca di I livello", affermando che da tale deliberazione secondo un ragionamento *a contrariis* risulterebbe che il Dirigente di Ricerca di I Livello, nell'ambito del suo comparto, sia da considerarsi senza dubbio un dirigente pubblico.

La Procura indicava, poi, che verificando l'allegato elenco dei 242 stabilizzati in tutta Italia dal CNR, in applicazione del DPMC 26/11/2009, richiamato dalla difesa del dott. Tuzi, risulta che il solo Dirigente di Ricerca di I livello stabilizzato in tutta Italia sia stato il dott. Lanza.

La citazione indicava, inoltre che lo stesso DPCM 26 novembre 2009 "*Autorizzazione ad assumere unità di personale, ai sensi del comma 643 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, per nove enti di ricerca*" richiamava, espressamente, il D.lgs. 165/2001, e che mai era indicato che potessero essere stabilizzati anche i Dirigenti di Ricerca di I livello e che l'esclusione di cui al comma 519 valesse unicamente per i dirigenti "amministrativi".

Veniva dunque indicata l'evidenza in atti che:

- il dott. Lanza era stato assunto a seguito del DPCM 26/11/2009 e non del DPCM 6/1/2009 indicato nella memoria difensiva del dott. Tuzi;
- successivamente a tale DPCM 26/11/2009 il Direttore

Generale del CNR aveva emanato la Circolare n. 32/2009 sulla stabilizzazione del personale precario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, allegando l'elenco del personale interessato e specificava che l'elenco allegato alla Circolare n. 32/2009 differiva dall'elenco depositato in atti dal convenuto Tuzi con n. 445 nominativi da stabilizzare senza alcuna indicazione del profilo professionale del dipendente, mentre l'elenco allegato alla Circolare n. 32/2009 contiene, invece, i nominativi delle 242 unità di personale che sono poi state effettivamente stabilizzate, tra cui vi è anche il dott. Lanza, unico Dirigente di Ricerca di Primo livello.

La Procura indicava sussistere, pertanto, il danno erariale conseguente all'assunzione - mediante stabilizzazione - del dott. Lanza Pier Luigi, in violazione delle norme imperative riguardanti l'assunzione dei lavoratori presso le amministrazioni pubbliche, accertata con sentenza n. 1175/2018 della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catanzaro, passata in giudicato il 26/2/2019 e che il rapporto di lavoro era proseguito sino al giorno 01/03/2022, data in cui lo stesso era andato in quiescenza per raggiungimento dei limiti d'età; pertanto indicava che l'amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza immediatamente esecutiva, lasciando che la stessa passasse in giudicato con l'effetto di un concorso nella produzione del danno complessivo da parte di chi non

aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello, né aveva dato esecuzione al giudicato da essa nascente, come correttamente rilevato dai convenuti dopo l'invito a dedurre, e per la quale la Procura indicava ulteriori profili di danno riferibili a terzi, relativi al danno arrecato a partire dal passaggio in giudicato della sentenza, divenuta irrevocabile il 26/2/2019, fino al collocamento in quiescenza per raggiungimento dei limiti d'età, avvenuto il 1° marzo 2022.

Quanto al danno erariale arrecato al CNR dai Dirigenti che hanno proceduto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del dott. Lanza veniva quantificato nell'importo corrispondente alle retribuzioni lorde complessivamente corrisposte al dipendente, a partire dalla data di assunzione (1° febbraio 2010) sino alla data del suo collocamento in quiescenza (1° marzo 2022), per complessivi euro 401.441,56 lordi, come da prospetto analitico trasmesso dal CNR, in linea con la giurisprudenza (Sez. Giurisdizionale per la Campania, Sent. n. 200/2017) e rispetto al quale riteneva dovesse essere scomputata la somma corrisposta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità del contratto (26 febbraio 2019) sino alla data del collocamento in quiescenza (1°marzo 2022), ascrivibile ad altri soggetti, la cui condotta omissiva di mancata esecuzione del giudicato ha interrotto il nesso di causalità (vincendo la presunzione di equivalenza delle cause).

Pertanto, non risultando recuperata alcuna somma,

residuerebbe in capo ai convenuti un danno contestato pari all'importo corrispondente alle retribuzioni annue lorde complessivamente corrisposte al dipendente, a partire dalla data di assunzione (1° febbraio 2010) sino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità del contratto di lavoro (26 febbraio 2019), quantificata nella complessiva somma di euro 291.399,96 lordi, da ripartirsi nella misura del 70% a carico del prof. Quattrone (euro 203.980,00) e del 30% a carico del dott. Tuzi (euro 87.420,00) o, in via subordinata, alla diversa somma di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, gli interessi legali.

2. Il **decreto presidenziale n. 34 del 12.2.2024** con cui veniva fissata l'udienza per la discussione il giorno 10 luglio 2024, veniva ritualmente notificato ai convenuti, unitamente all'atto di citazione in data 15.2.2024.

3. Con **memoria del 30.4.2024 si costituiva in giudizio Quattrone**, il quale, ricostruita la vicenda in fatto, in punto di diritto rappresentava in via preliminare che il convenuto (come risulta dagli atti ufficiali) era cessato dalla carica di Direttore dell'Istituto di Scienze Neurologiche di Mangone (CS), dal febbraio 2009, mentre l'assunzione "*per stabilizzazione*" del dott. Lanza risale al febbraio 2010 e sarebbe dunque inverosimile attribuire un danno che, in quanto "assente", non avrebbe contributo a provocare.

Inoltre, Quattrone non avrebbe disposto alcuna "stabilizzazione", poiché risulta dagli atti (v. circolare n. 32/2009 della Direzione Generale del 8 Consiglio Nazionale delle Ricerche) che l'"*elenco del personale stabilizzabile L. 296/96*" è stato redatto e trasmesso dalla Direzione Generale, con la indicazione "*nominativa*" dei "*beneficiari*" e, tra questi, "*LANZA PIER LUIGI I Dirigente di ricerca*" e (prot. Direzione Generale 004144 del 20.1.2010) il contratto di assunzione "*a tempo indeterminato*" è stato stipulato tra l'interessato ed il Direttore Generale del CNR, con espresso richiamo, tra l'altro, a "*Legge 27 Dicembre n. 296 Legge Finanziaria 2007*" (sulla "stabilizzazione"); "*Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica in materia di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato*"; "*Delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 223/2007, Verb. 72 del 20 dicembre 2007, recante 'criteri per la formulazione delle graduatorie nell'ambito delle procedure di stabilizzazione per le assunzioni"*.

Quindi, non si potrebbe "*chiedere conto*" al convenuto di quanto "*altri*" hanno disposto, peraltro sulla scorta di "fonti superiori" (quelle citate e riportate nel provvedimento di assunzione a tempo indeterminato) che conferivano piena legittimità alla stabilizzazione del personale (anche ricercatore) del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La "stabilizzazione" poi era richiesta con "domanda"

dell'interessato (come richiesto dalle "procedure di stabilizzazione" a seguito di avviso del C.N.R. pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 57 del 20.7.2007 e richiamato anche dai comunicati dei Sindacati) che aveva presentato alla Direzione Centrale del C.N.R. (e non al Prof. Quattrone) l'istanza, poi vagliata, istruita, controllata ed accettata, dalla Direzione Centrale (Decreto del Vice Presidente CNR n. 0006196 del 25.10.2007 e nota Dir. Generale n. 85684 del 21.11.2007) che aveva stilato l'elenco degli "*stabilizzandi*" inserendo anche il dott. Lanza.

Le "procedure" della "stabilizzazione" erano state disposte ed approvate dalla Direzione Centrale e sulla base di queste era stata nominata la Commissione.

Quindi il convenuto indicava che nessun potere aveva il Direttore del Centro di inquadrare in ruolo il dottor Lanza, mentre il CNR aveva attivato il procedimento per l'attuazione delle regole per la "stabilizzazione" nell'anno 2007, approvando un apposito Regolamento (provvedimento del Vice Presidente CNR n. 71 del 21/12/2007) che aveva esplicitato i criteri per definire le graduatorie per ciascun profilo in base alle quali poter accedere alla stabilizzazione (Regolamento poi integrato con il provvedimento del Presidente del CNR n. 8 del 19/3/2008 sulla base di indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica) e successivamente il Consiglio di Amministrazione aveva adottato la deliberazione n. 4/2008 riguardante la programmazione

quinquennale per assunzioni, progressioni di carriera e stabilizzazioni, propedeutica alla richiesta di autorizzazione alle stabilizzazioni e gli Uffici avevano avviato la ricognizione del personale interessato e predisposto gli elenchi riguardanti il personale avente i requisiti per la stabilizzazione (tra cui il dott. Lanza).

La stabilizzazione per l'anno 2009, inoltre, era stata autorizzata con DPCM del 30 gennaio 2009 recante proprio "*autorizzazione al CNR e all'ENEA ad assumere personale a tempo indeterminato ai sensi del comma 643 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*"; assunzione che era stata successivamente disposta dalla Presidenza del CNR (dopo un anno che il Prof. Quattrone aveva lasciato l'incarico dell'Istituto di Mangone) con provvedimento che aveva disposto "*l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 240 unità di personale appartenenti ai profili I-III, e di n. 127 unità di personale appartenenti ai profili IV-IX ….*", comprendendo negli elenchi anche i Dirigenti di ricerca assunti a tempo determinato e tra questi il dott. Lanza.

Inoltre, specificava che la stabilizzazione del personale collocato nel profilo di Dirigente di ricerca era stata autorizzata dalla Funzione pubblica, risultando che il Direttore Generale del CNR, con nota del 25/11/2008 prot. n. 89238, aveva provveduto a trasmettere ai Ministeri competenti la richiesta di autorizzazione per le assunzioni e le stabilizzazioni per quel che riguarda le risorse finanziarie 2008, utilizzando i prospetti

richiesti dalla citata circolare n. 8/2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio programmazione assunzioni e reclutamento, e fornendo tutte le informazioni richieste dalla circolare medesima e nell'elenco trasmesso ai fini dell'autorizzazione era stata indicata in maniera esplicita e chiara la stabilizzazione di n. 2 Dirigenti di ricerca e n. 1 Dirigenti Tecnologo.

Il processo di verifica svolto dai Ministeri vigilanti non aveva fatto emergere alcun profilo di illegittimità con riferimento alla richiesta di stabilizzare unità di personale con profilo di ricercatore e tecnologo appartenente al I livello (Dirigente di ricerca e Dirigente tecnologo) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione alle norme vigenti, aveva proceduto all'emanazione del DPCM 30 gennaio 2009 con il quale autorizzava CNR ed ENEA ad assumere, come da rispettive richieste espressamente richiamate nelle premesse del DPCM, unità di personale a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (comma 643 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Quindi, né la Funzione pubblica, né il Ministero vigilante avrebbero rilevato profili di illegittimità per l'assunzione di

personale collocato nel profilo di Dirigente di ricerca e nessun rilievo era stato poi effettuato, successivamente in sede di controllo sulla gestione, da parte di Revisori dei Conti.

Inoltre, anche la Corte dei Conti, Sezione di Controllo sugli Enti, con la determinazione n. 70/2010 riguardante la Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) per l'esercizio 2008 nell'apposito paragrafo sulle stabilizzazioni (cfr. pagg. 19-20) aveva puntualizzato che "*…Nel mese di giugno 2008, il CNR ha richiesto al Dipartimento della funzione pubblica l'ulteriore autorizzazione alle assunzioni e stabilizzazioni relative all'anno 2008. Tale autorizzazione è stata formalizzata attraverso il DPCM del 30 gennaio 2009, a seguito del quale è stata avviata la seconda tranche di stabilizzazioni che ha riguardato circa 240 unità di personale appartenente ai profili I II e III e di 127 unità di personale appartenenti ai profili IV-X, alcuni dei quali sono stati assunti con decorrenza giuridica ed economica dal 16 febbraio 2009…*", prendendo dunque atto della stabilizzazione del personale Ricercatore I livello, ovvero Dirigente di ricerca, senza sollevare eccezioni.

Quindi, per la difesa, non vi sarebbe alcuna responsabilità del Quattrone, in qualità di responsabile dell'Istituto di Scienze Neurologiche, laddove l'intera procedura di c.d. stabilizzazione, dall'avvio sino alla conclusione del procedimento mediante la stipulazione del contratto di lavoro subordinato, era stata di

competenza esclusiva dell'Amministrazione Centrale, con esclusione di qualunque competenza decisoria dei Direttori degli Istituti, i quali erano deputati esclusivamente ad eseguire quanto stabilito dei formali provvedimenti degli Organi Centrali. Inoltre, specificava che i Direttori di Istituto non avevano poteri autonomi nell'assunzione di personale tant'è che anche l'assunzione a tempo determinato su fondi propri (come quella di Lanza) era stata autorizzata dall'Ente centrale (come da richiesta N.684 del 12 luglio 2005, citata dalla Procura, e relativa autorizzazione del Presidente del CNR prt. N. 0039889 del 26.7.2005).

Quanto alla "posizione" del "Dirigente di Ricerca" specificava che non sarebbe "Dirigente" ed era tra il personale stabilizzabile, poiché il dirigente di ricerca di primo livello professionale, nell'ambito dei contratti collettivi nazionali del comparto ricerca, è inserito tra il personale non dirigente e quindi non rappresenta una figura dirigenziale, bensì il livello apicale del profilo di ricercatore (indicava nota ARAN, UN 064 Orientamenti Applicativi).

Specificava che la figura aveva rappresentato, nel sistema previgente, una posizione omogenea nell'ambito della qualifica di ricercatore (sia pure funzionalmente e qualitativamente autonoma), alla quale si poteva accedere mediante progressione verticale (Cass., Sez. Unite, 19 aprile 2011, n. 8924) e sulla qualifica di "ricercatore" richiamava la giurisprudenza (TAR del

Lazio, Roma, sez. III, 3 dicembre 2020, n. 12928, secondo cui, proprio riguardo al CNR, ricercatore, primo ricercatore e dirigente di ricerca, "*si collocano nell'ambito della medesima area funzionale che resta quella di ricercatore*", richiamando i principi ivi espressi); riteneva la difesa, dunque, che il dott. Pier Luigi Lanza avesse i requisiti, soggettivi e oggettivi, per poter fruire all'epoca della stabilizzazione secondo la normativa all'epoca vigente, in quanto la locuzione "dirigente" è descrittiva del raggiungimento del grado di apice della carriera, ma è estranea alla figura del "dirigenziale amministrativo" e ai suoi connotati tipici (richiamava in tal senso l'art. 15, tuttora vigente), inserito nel capo V° Ricercatori e Tecnologi CNNL EPR 2002/2005 sottoscritto in data 07/04/2006 che dispone: «*1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 – Dirigente di ricerca; 2 – Primo ricercatore; 3 – Ricercatore; 2. Il profilo dei tecnologi è anch'esso caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 – Dirigente tecnologo; 2 – Primo tecnologo; 3 - Tecnologo*».

Quanto poi alla circostanza che vi fosse un unico candidato tale elemento - argomentava la difesa – non sarebbe ascrivibile al convenuto.

Sull'elemento psicologico la difesa contestava il prospettato "dolo" (stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e

volontà dell'azione o omissione "contra legem"), o la "colpa grave" (macroscopica violazione di norme, la sprezzante trascuratezza dei propri doveri, la assoluta inosservanza delle regole di buon senso e di prudenza, la prevedibilità dell'evento danno) secondo la giurisprudenza e, pertanto, sarebbe esente da ogni responsabilità in sede contabile.

Il convenuto contestava poi anche la quantificazione del danno che sarebbe iniqua e contraddittoria, nonché errata la quantificazione "complessiva" perché il "calcolo" è fatto non solo "al lordo" (anche delle imposte e contributi che sono da detrarre) quanto anche fino al "passaggio in giudicato" della sentenza della Corte di Appello che ha dichiarato la nullità del contratto stipulato tra CNR e Lanza, mentre dal giorno della pubblicazione della sentenza il CNR doveva agire (non avendo peraltro inteso di ricorrere in Cassazione) per dare esecuzione alla stessa ed interrompendo subito il rapporto di lavoro con il dipendente stabilizzato.

Infine, eccepiva la prescrizione ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge n. 20 1994, non vertendosi in una fattispecie di presunto occultamento doloso e il termine rilevante sarebbe il verificarsi del fatto dannoso in contestazione, indicando che il convenuto era cessato dalla carica di Direttore dell'Istituto di Scienze Neurologiche di Mangone dal febbraio 2009, l'assunzione "per stabilizzazione" del dott. Lanza risaliva al febbraio 2010, la stessa sentenza della Corte di Appello (che ha dichiarato la

nullità del contratto di lavoro del Lanza) è del 26 luglio 2018, mentre l'"*atto interruttivo*" (invito a dedurre) è stato notificato al convenuto, a mezzo ufficiale giudiziario, il 27 luglio 2023, oltre il quinquennio; a fronte di ciò, lamentava, la Procura "sposta" la data della "fine" del danno a carico del convenuto alla data del "passaggio in giudicato" della detta sentenza.

Pertanto, il convenuto concludeva chiedendo in via principale, dichiarare infondata la domanda proposta e rigettarla integralmente; in via subordinata, assolvere il convenuto per assenza di colpa grave o per intervenuta prescrizione dell'azione o, comunque, ridurre l'addebito, con condanna alle spese ed onorari con distrazione in favore del difensore costituito, ex art.93 c.p.c.

4. Con **memoria del 17.6.2024 si costituiva in giudizio Fabrizio Tuzi**, il quale, premetteva di aver appreso solo dall'invito a dedurre della sentenza e della mancata esecuzione del giudicato.

Rappresentava di aver svolto il ruolo di Direttore generale del CNR per il periodo dal marzo dell'anno 2009 all'agosto dell'anno 2012 e di essere dunque esente da ogni responsabilità connessa alla mancata esecuzione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 2018.

In punto di diritto eccepiva l'infondatezza della domanda, la carenza dell'elemento soggettivo (assenza di colpa), indeterminatezza della domanda, omessa e/o carente

istruttoria, omessa valutazione delle controdeduzioni.

La difesa argomentava che nel periodo di tempo in cui il convenuto svolgeva funzioni di Direttore generale del CNR aveva, tra gli altri, il compito di sottoscrivere i contratti di lavoro per delega del Presidente, specificando che l'istruttoria preliminare alla sottoscrizione dei contratti di lavoro era svolta dagli Uffici dell'Ente (Dirigente pro-tempore dell'Ufficio del personale e, in fase di controllo, dal Dirigente generale pro tempore responsabile della Direzione centrale del CNR per la gestione delle risorse) che apponevano il relativo visto di regolarità; pertanto, difetterebbe l'elemento soggettivo della colpa (Corte dei conti - Sez. III App. n. 477/2015) in quanto l'atto generatore del danno era preceduto dall'acquisizione degli atti degli uffici preposti (Corte dei conti, Lazio sez. reg. giurisd., 15/07/2019, n. 358).

Rappresentava, poi, che il profilo professionale di "*Dirigente di ricerca*" (previsto solo dall'ordinamento giuridico degli Enti pubblici di ricerca) è diverso da quello di "*Dirigente amministrativo*" previsto e disciplinato dal d.lgs. 165/2001, in quanto specificamente riferito al personale di ricerca collocato in ruolo non dirigenziale (articolo 15 CCNL 2002-2005) e, come tale, non era escluso dal procedimento di stabilizzazione (richiamando il comma 520 dell'articolo 1 della medesima legge 296/2006 che prevede espressamente la stabilizzazione di ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca); elementi questi che

escluderebbero la colpa grave.

Peraltro, le assunzioni riferite all'applicazione dei commi 519 e 520 dell'articolo 1 della legge 296/2006 erano state preventivamente ed espressamente autorizzate dalla Funzione pubblica; più precisamente, la stipula dei contratti di lavoro era condizionata proprio dalla preventiva autorizzazione ministeriale per ciascuna delle categorie professionali, ivi compresa quella di Dirigente di ricerca per cui è causa e non sono state oggetto di rilievi nell'ambito dei pareri periodici degli organismi di controllo.

Inoltre, la Corte dei conti, sebbene in sede di controllo sulla gestione, ha esaminato i risultati del complesso procedimento per la stabilizzazione del personale di ricerca del CNR senza muovere alcun rilievo sull'attività svolta dall'Amministrazione, anche con specifico riferimento all'anno 2009.

La difesa richiamava poi l'articolo 15 del richiamato CCNL 2002-2005 specificando che il profilo di ricercatore è distinto da quello di dirigente amministrativo, che resta invece disciplinato dal d.lgs. 165/2001, come da pianta organica del CNR che prevede una separazione netta della dirigenza amministrativa dal personale di ricerca, richiamando la giurisprudenza per cui il ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è unico, e comprende tre diversi livelli interni e il passaggio dal III livello al II, o dal II al I, "*non è qualificabile come progressione verticale, trattandosi di una mera progressione orizzontale*" (Cass. Civ.,

S.U. 9 aprile 2010, nn. 8424 e 8425; più di recente Cass. Civ. S.U. n. 8985/2018).

Quindi il comparto Ricerca il personale si divide tra personale amministrativo (dirigenti amministrativi di primo e secondo livello, personale non dirigenziale - livello dal IV al IX) e personale di ricerca (Ricercatori e Tecnologi - livello da I a III) e mentre i profili professionali dei dirigenti amministrativi sono definiti e regolati dal d.lgs. 165/2001, la disciplina dei profili professionali del personale non dirigenziale (che comprende anche i ricercatori) è affidata alla contrattazione collettiva (e nello specifico dall'articolo 15 CCNL 2002-2005).

Inoltre, non avrebbe rilievo la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1175/2018 nei suoi confronti, non avendo potuto partecipare all'azione amministrativa nella fase di gestione del contenzioso e poi della mancata esecuzione, in quanto non svolgeva più le funzioni di Direttore Generale e quindi l'operato del convenuto meriterebbe un'autonoma valutazione non condizionata dalla decisione del Giudice di appello.

Richiamava poi la normativa di settore da parte della Funzione Pubblica (Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 "*Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca e ai sensi del comma 520 dell'articolo 1, L. n. 296/2006, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo. Tale fondo è destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in*

possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti…." Precisando che "*….possono aspirare alla stabilizzazione presso i predetti enti coloro che siano stati assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per le qualifiche ed i profili ivi indicati ed impiegato effettivamente in attività di ricerca, quindi con esclusione, relativamente a tale fondo, del personale assunto con qualifiche e profili non attinenti all'attività di ricerca ed utilizzato in funzioni amministrative di supporto non finalizzate all'attività di ricerca…*"), la Direttiva n. 8/2007, la Circolare DFP 3851 del 27/01/2009 e le regole attuative del CNR per l'attuazione delle regole richiamate nell'anno 2007 (Regolamento con il provvedimento del Vice Presidente CNR n. 71 del 21/12/2007), nel quale venivano esplicitati i criteri per definire le graduatorie per ciascun profilo in base alle quali poter accedere alla stabilizzazione, poi integrato con il provvedimento del Presidente del CNR n. 8 del 19/3/2008, e la deliberazione n. 4/2008 riguardante la programmazione quinquennale per assunzioni, progressioni di carriera e stabilizzazioni, propedeutica alla richiesta di autorizzazione alle stabilizzazioni.

Veniva poi specificato che gli Uffici avevano avviato la ricognizione del personale interessato e predisposto gli elenchi riguardanti il personale avente i requisiti per la stabilizzazione e nell'elenco degli interessati – aggiornato in data 15.01.2009

(prima della nomina del dott. Tuzi a Direttore Generale) – tra le 445 unità di personale con profilo di ricercatore e tecnologo compare il nominativo del dott. Lanza, con la specifica indicazione del profilo professionale di "Dirigente di ricerca".

Le stabilizzazioni per l'anno 2009, riguardante la prima tranche delle 445 unità di personale con profilo di ricercatore e tecnologo aventi diritto, erano state autorizzate con DPCM del 30 gennaio 2009 e l'assunzione veniva disposta con provvedimento del Presidente del CNR n. 13/2009 e nella nota del Direttore Generale del 25/11/2008 si trasmetteva ai Ministeri competenti la richiesta di autorizzazione per le assunzioni e le stabilizzazioni indicando in maniera esplicita e chiara la stabilizzazione di n. 2 Dirigenti di ricerca e n. 1 Dirigente Tecnologo e la verifica dei Ministeri vigilanti non ha fatto emergere alcun profilo di illegittimità con riferimento alla richiesta di stabilizzare unità di personale con profilo di ricercatore e tecnologo appartenente al I livello (Dirigente di ricerca e Dirigente tecnologo), essendo stata autorizzata dalla Funzione pubblica; pertanto, con DPCM 30 gennaio 2009, si autorizzava CNR ed ENEA ad assumere, come da rispettive richieste espressamente richiamate nelle premesse del DPCM, unità di personale a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive.

La difesa indicava che tali passaggi erano intervenuti prima della nomina del Dott. Tuzi a Direttore Generale, certificando

che gli Uffici del CNR avevano accertato il possesso dei requisiti per la stabilizzazione da parte del dott. Lanza in un periodo che precedeva il conferimento dell'incarico di Direttore Generale del CNR al Tuzi, il DPCM del 30 gennaio 2009 aveva consentito la stabilizzazione di una prima tranche di unità di personale tra cui 2 dirigenti di ricerca e un dirigente tecnologo attraverso un esplicito e chiaro percorso autorizzativo interamente svolto in un periodo precedente la nomina a Direttore Generale, la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato del Dott. Lanza, avveniva all'esito di una congrua e consolidata istruttoria degli uffici preposti dell'Ente, il DPCM del 26 novembre 2009 aveva consentito di stabilizzare la seconda tranche di unità di personale del CNR attraverso il medesimo iter seguito per le stabilizzazioni della prima tranche autorizzate con DPCM del 30 gennaio 2009.

Pertanto, l'iter che aveva portato all'emanazione del DPCM del 26 novembre 2009 per la stabilizzazione della II tranche del personale avente diritto, tra cui il Dott. Lanza in qualità di Dirigente di ricerca (nello stesso elenco era presente anche un Dirigente tecnologo che è stato stabilizzato), non poteva discostarsi da quello già posto in essere dall'amministrazione per la stabilizzazione delle prime 240 unità di personale con profilo di ricercatore e tecnologo e autorizzato dalla Funzione Pubblica.

Veniva evidenziato che nessun rilievo era stato poi effettuato

successivamente in sede di controllo sulla gestione e la Corte dei conti, Sezione di Controllo sugli Enti, con la determinazione n. 70/2010 riguardante la Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) per l'esercizio 2008 nell'apposito paragrafo sulle stabilizzazioni (cfr. pagg. 19-20) che aveva preso atto della stabilizzazione del personale Ricercatore I livello, ovvero Dirigente di ricerca, senza sollevare eccezioni, e la Deliberazione della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche n. SCCLEG/19/2013/PREV affermava come "*…Già da tale chiaro inquadramento è agevole desumere che le figure professionali del Ricercatore e del Tecnologo in sede di disciplina contrattuale del rapporto di lavoro sono state valorizzate per il carattere di specialità che ne fa una risorsa umana tipica degli enti e delle istituzioni di ricerca, svincolata sul piano gerarchico rispetto alla dirigenza amministrativa per il perseguimento degli obiettivi propri della ricerca e delle relative applicazioni tecnologiche, ma tuttavia distinta rispetto alla dirigenza medesima..*" aggiungendo "*…Dalle definizioni recate dal D.P.R. (DPR 171/1991 n.d.r.) citato non emerge alcuna assimilazione del personale dotato di competenze e capacità tecniche (Ricercatori e Tecnologi) alla dirigenza amministrativa, ché, anzi, i due ruoli continuano a essere mantenuti distinti, pur coesistendo all'interno degli istituti di ricerca…*".

Veniva indicato, dunque, che già nell'anno 2010, cioè al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, era ben chiaro che i profili del ricercatore e del tecnologo erano distinti rispetto al personale con qualifica dirigenziale e il profilo professionale di Dirigente di ricerca era ricondotto al personale non dirigenziale e, in questo contesto, il convenuto aveva sottoscritto i contratti di lavoro del personale da stabilizzare.

Non sussisterebbero pertanto elementi per individuare profili di responsabilità in capo al dott. Tuzi, quale direttore generale dell'Ente e, in particolare, non vi sarebbe colpa grave.

Concludeva chiedendo di ordinare la chiamata in giudizio ovvero valutare ex art. 83 c.g.c. anche ai fini riduttivi del presunto danno, la responsabilità erariale dei soggetti succedutisi nell'Ente, in posizione apicale, dopo l'odierno convenuto a far data dal 2012, nonché il rigetto della domanda proposta dalla Procura della Corte dei conti, con assoluzione piena del convenuto da ogni addebito. Con ogni effetto ed onere conseguente e con vittoria di spese e competenze difensive di giudizio.

5. All'**udienza del 10 luglio 2024**, il Pubblico Ministero si riportava al contenuto dell'atto di citazione, richiamando la sentenza della Sezione lavoro della Corte di Appello di Catanzaro, con la quale è stata dichiarata la nullità del rapporto di lavoro a causa dell'illegittimità della procedura con cui il CNR nel 2010 ha assunto, con un contratto a tempo indeterminato,

il dott. Lanza Pierluigi, in quanto la normativa di stabilizzazione era relativa al personale non dirigenziale e che la sentenza è passata in giudicato.

Eccepiva l'irrilevanza dell'eccezione, sollevata dal convenuto Quattrone, secondo la quale all'epoca dei fatti era in pensione, atteso che ciò che conta è il momento in cui è stato compiuto il fatto illecito, ai fini della verifica della azione di responsabilità.

Inoltre, richiamava la documentazione in atti da cui emergeva che Quattrone aveva proceduto alla chiamata nominativa del dott. Lanza, a convertire il contratto a tempo indeterminato, a dare avvio alla procedura monosoggettiva che ha portato alla stabilizzazione, ed a stabilizzarlo con il contributo del dirigente Tuzi.

Sull'applicazione del decreto legislativo n. 165/2001 richiamava il decreto del 2005 del Presidente del CNR, riguardante il regolamento del personale del CNR, che richiama espressamente la normativa.

Infine, indicava che i convenuti sono stati chiamati in giudizio per il periodo dalla illegittima assunzione fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Il Pubblico Ministero concludeva insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e la condanna dei convenuti.

L'Avvocato Gualtieri eccepiva che a differenza della prospettazione della Procura secondo cui Quattrone ha

materialmente provveduto all'assunzione e alla stabilizzazione, dagli atti risulta il contrario e la stabilizzazione, in base alle norme che erano vigenti, avveniva su istanza di parte e non era stata né valutata, né accettata o accertata dal Quattrone, ma rimessa agli organi centrali del CNR, i quali avevano istruito la pratica, deliberando un elenco di stabilizzandi, tra i quali il dott. Lanza e tali atti erano stati sottoposti al preventivo controllo del Collegio dei revisori dei conti, della Sezione Centrale di Controllo sugli Enti e vagliata dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed essendo stati adottati tutti gli atti con l'avallo ed il controllo degli organi centrali, non sussisterebbe alcuna responsabilità del proprio assistito, il quale nel 2009 – un anno prima della stabilizzazione – era già in pensione.

Evidenziava poi che la sentenza della Corte di Appello era caduta in un equivoco, in quanto ha ritenuto che il dirigente ricercatore di primo livello sia un dirigente, il che sarebbe smentito sia dalla regolamentazione del CNR che dalla sentenza n. 12928 del 2013 della Terza Sezione del TAR del Lazio, passata in giudicato.

Inoltre, eccepiva la prescrizione, atteso che la sentenza della Corte d'Appello era da ritenersi immediatamente esecutiva e non, come sostiene la procura regionale, dal passaggio in giudicato e il CNR era a conoscenza che il 26/07/2018 era stata notificata la sentenza della Corte di Appello con cui è stata dichiarata la nullità del contratto, mentre l'invito a dedurre è

stato notificato il 27/07/2023.

Concludeva riportandosi alla memoria depositata ed insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

L'Avvocato Morcavallo eccepiva che il dott. Tuzi aveva svolto l'incarico di Direttore generale dal 2009 al 2012 e la sentenza della Corte d'Appello Sezione Lavoro da cui trae origine la vicenda è del 2018 e non ha alcuna responsabilità in ordine alla mancata esecuzione o alla mancata proposizione del ricorso per Cassazione; inoltre, vi è prova che tutte le assunzioni, relative alla procedura di stabilizzazione, erano state sottoposte alla approvazione di organi diversi, anche la Sezione Centrale di Controllo sugli Enti si era espressa senza riscontrare nessun vizio, in riferimento alla legittimità e regolarità tecnica della procedura, e il dott. Tuzi si era limitato solamente a firmare il contratto di lavoro in virtù della delega conferita da parte del Presidente *pro tempore* con riferimento a tutti i contratti di lavoro, non potendo fare nulla rispetto ad una procedura ampiamente istruita da parte di organi diversi.

Inoltre, nel caso specifico non vi erano i presupposti per potersi discostare dai pareri congruamente motivati da parte degli altri Enti e la stessa legittimità della procedura di stabilizzazione era stata valutata dalla Corte d'Appello anni dopo rispetto alla attività.

Indicava poi che tutti i dirigenti del CNR sono dirigenti tecnologi che hanno un ruolo completamente diverso rispetto ai dirigenti

dello Stato evidenziando l'assenza dell'elemento psicologico.

Concludeva riportandosi alla memoria depositata ed insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

In replica, il Pubblico Ministero ribadiva la tempestività dell'invito a dedurre, in quanto per il termine non era stato considerato dal passaggio in giudicato della sentenza, ma dalla comunicazione della stessa, ossia dal 31/07/2023.

Precisava che la notifica in un primo tempo non era andata a buon fine in quanto il dott. Quattrone risultava residente a Reggio Calabria, presso una abitazione dove nessuno aveva conoscenza e che l'Ufficiale giudiziario si è recato in altro luogo e quindi, come affermato dalla Corte costituzionale, il termine necessario non può essere a carico del notificante e la notifica non sarebbe da considerare fuori termine.

Precisava poi che sebbene il contratto sia stato stipulato un anno dopo che il Quattrone era andato in pensione, risulta che, essendo la stabilizzazione discrezionale, lo stesso aveva provveduto alla chiamata nominativa, a stipulare il contratto prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, aveva richiesto di aderire alla procedura di stabilizzazione presso l'Ente, che aveva già cinque ricercatori, aveva nominato la Commissione esaminatrice, approvato gli atti della Commissione e trasmesso alla sede centrale per l'approvazione definitiva e per la stipula del contratto; inoltre, evidenziava che la Sezione Centrale di Controllo sugli Enti effettua una verifica

di legittimità e contabile, ma non entra nel merito della attività e richiamava la giurisprudenza del TAR Lazio sulle funzioni e delle mansioni tra ricercatore, primo ricercatore e dirigente di ricerca, nonché la modifica della normativa del 2012 secondo cui, dal punto di vista delle mansioni, tutte e tre le figure sono fungibili.

In controreplica, l'Avvocato Gualtieri ribadiva che è la Corte d'Appello di Catanzaro ad aver dichiarato la nullità del contratto e non il Tribunale. Affermava che dalla sentenza del TAR Lazio – che è il Tribunale con maggiore competenza in ordine all'organizzazione di tutte le situazioni della Pubblica Amministrazione – emerge chiaramente come il primo ricercatore non facesse parte della categoria dei dirigenti. Precisava poi che la stabilizzazione non è una mera facoltà, in quanto se sussistono i requisiti per essere stabilizzato, il lavoratore ha diritto alla stabilizzazione e rilevava che la Commissione era stata nominata seguendo i criteri stabiliti dal regolamento del CNR ai fini della stabilizzazione e che la Sezione Centrale di Controllo Enti aveva esplicato la verifica e il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva effettuato una espressa dichiarazione di compatibilità.

L'Avvocato Morcavallo ribadiva di riportarsi agli atti scritti.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, nel merito, **l'eccezione di prescrizione**

tempestivamente formulata dal convenuto Quattrone è parzialmente fondata.

1.1 Tale eccezione, ancorché proposta in subordine, è questione che deve essere scrutinata in via preliminare nell'ordine logico e sistemico dei rilievi posti dal convenuto, ponendosi a monte dell'esame nel merito della vicenda.

Il convenuto ha rilevato che l'assunzione "per stabilizzazione" del dott. Lanza (l'evento indicato quale causa del danno dalla Procura) risale al febbraio 2010, la sentenza della Corte di Appello (che ha dichiarato la nullità del contratto di lavoro del Lanza) è del 26 luglio 2018, mentre quale primo atto interruttivo viene indicato l'invito a dedurre notificato al convenuto, a mezzo ufficiale giudiziario, il 27 luglio 2023 (doc. 15 fascicolo di Procura), ossia oltre il quinquennio.

Il convenuto lamenta, pertanto, che la Procura avrebbe immotivatamente "spostato" la data della fine del danno alla data del "passaggio in giudicato" della detta sentenza.

Rispetto a tali elementi di fatto occorre premettere che il legislatore indica un termine prescrizionale nell'ambito dell'agire "ordinario" dei rapporti giuridici, così come indicato dall'art. 1, comma 2 della legge n. 20/1994 ("*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso […]*") e tale termine iniziale di decorrenza della prescrizione può essere traslato a momenti successivi solo nelle ipotesi in cui l'agire del

danneggiante da "ordinario" assuma caratteristiche tali da impedire all'Amministrazione – che è l'unico titolare del diritto, rispetto al quale la Procura della Corte dei conti è il soggetto chiamato solo a promuovere l'azione a tutela del danno erariale – di venire a conoscenza dei fatti nei suoi elementi essenziali; in tal senso viene in rilievo la figura "patologica" dell'occultamento doloso, ossia quei comportamenti (posti in essere anche da uno solo degli agenti) che ostacolino la conoscenza del danno da parte dell'amministrazione danneggiata (art. 1, comma 2 cit., secondo cui il diritto al risarcimento del danno si prescrive "*[…], ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*").

Nel caso in esame, non ricorre alcuna ipotesi di occultamento doloso, peraltro neanche contestata dalla Procura regionale, che in udienza a fronte dell'eccezione di prescrizione si è limitata a indicare la tempestività dell'invito a dedurre (poiché quale termine iniziale è stata considerata la comunicazione della sentenza, del 31/7/2018).

Pertanto, il *dies a quo* a cui fare riferimento è rappresentato dai singoli pagamenti intervenuti nel corso del tempo in forza di un contratto nullo che non aveva ragion d'essere e non dalla sentenza della Corte di appello, che non costituisce il momento genetico del danno, considerato che essa ha mera natura dichiarativa della nullità sussistente (*ab initio*) e non un valore costitutivo incidente sul rapporto di lavoro contestato.

Sarebbe dunque giuridicamente non appropriato far decorrere il danno (e con esso la decorrenza del diritto al risarcimento da parte dell'Amministrazione) dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Appello dichiarativa della nullità, in luogo dell'avvenuto pagamento per un contratto nullo, in linea con la previsione normativa dell'art. 2935 c.c..

A maggior ragione non avrebbe senso far riferimento al passaggio in giudicato della sentenza (ipotesi che il convenuto ascrive alla Procura ma di cui non vi è traccia in citazione ed anzi è stato smentito in udienza) considerato che il giudicato attiene alla stabilizzazione degli effetti della decisione, non incidendo in alcun modo sui fatti accertati in sentenza; in altri termini ciò che rileva ai fini della decorrenza della prescrizione è la conoscibilità del danno e non certo la definitività del suo accertamento, non sussistendo una pregiudiziale per l'esercizio dell'azione.

Inoltre, anche volendo ipotizzare che il *dies a quo* sia ravvisabile dalla sentenza accertativa della nullità (con ciò intendendo la conoscenza effettiva del danno secondo il rilievo della Procura in udienza), comunque essa risulta pubblicata in data 26 luglio 2018 e, dunque, da tale data – conosciuta dall'Amministrazione danneggiata che risulta parte del giudizio (costituita a mezzo Avvocatura Distrettuale dello Stato, cfr. sentenza Corte di Appello, doc. 2, all. 1 fascicolo Procura) – vi era l'onere di tutela del credito (da parte dell'Amministrazione), essendo priva di

rilievo la successiva comunicazione del 31/07/2018 richiamata dalla Procura.

Pertanto, ove anche si volesse ravvisare nella data della pubblicazione della sentenza il momento genetico del danno (ipotesi, comunque, non ravvisabile nel caso di specie), rispetto a tale data (26 luglio 2018) la notifica dell'invito a dedurre – primo atto interruttivo – risulta avvenuta il 27 luglio 2023, ossia oltre il quinquennio, seppur per un giorno.

Né potrebbe rilevare la circostanza che la notifica sia stata richiesta dalla Procura in data antecedente alla scadenza del quinquennio e perfezionatasi successivamente, in applicazione del criterio della scissione temporale della notifica per notificante e notificato (come specificato dal Pubblico Ministero in udienza, richiamando la Corte costituzionale, per cui il termine necessario per l'adempimento non potrebbe essere posto a carico del notificante).

Infatti, la giurisprudenza che ha correttamente tracciato tale ipotesi – non potendosi addossare al notificante le inefficienze dell'Ufficiale giudiziale o del servizio postale a cui quest'ultimo si affida – ha parimenti indicato che tale ipotesi ricorre esclusivamente laddove il notificante debba necessariamente procedere con la notifica dell'atto a mezzo dell'ufficiale giudiziario, perché tale è la modalità prevista dalla legge (con applicazione del principio per il quale la disciplina processuale della notifica necessaria a mezzo ufficiale comporta la scissione

tra notificante e notificato anche a fini sostanziali); diversamente quando per la natura stessa dell'atto notificato (come nel caso della diffida ad adempiere e messa in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione) sia possibile portarlo a conoscenza del destinatario con mezzi ordinari, torna a valere la disciplina propria degli atti recettizi, per i quali si fa riferimento alla data di effettiva ricezione (cfr. Cass. SS.UU. 24822/2015).

Pertanto, posto che nel caso di risarcimento del danno erariale la diffida e messa in mora ben può essere effettuata a mezzo posta raccomandata o p.e.c., essendo una mera facoltà quella di contestualizzarlo nell'invito a dedurre (art. 67, comma 8, c.g.c.), ai fini del quinquennio deve essere considerata la data di ricezione e, dunque, il 27 luglio 2023, ossia oltre il quinquennio.

Infine, nella documentazione in atti risultano due atti di messa in mora per risarcimento danni indirizzata al convenuto Aldo Quattrone in data 22.7.2019 e 11.7.2023 (all. 7, docc. 2 e 8 del fascicolo di Procura).

L'eventuale atto interruttivo della prescrizione – non essendo un'eccezione in senso stretto, come quella di prescrizione formulata – è rilevabile d'ufficio e per questo viene scrutinato; tuttavia, nel caso in esame tali documenti sono privi di qualunque prova o anche evidenza che siano stati effettivamente trasmessi al debitore (e a maggior ragione che siano stati ricevuti) e, rispetto all'eccezione di prescrizione, su tali specifici

elementi la Procura nulla ha eccepito o argomentato.

Pertanto, l'eccezione di prescrizione formulata deve essere accolta, seppur nei limiti che seguono.

1.2 La Procura regionale contesta ai convenuti i pagamenti effettuati al Lanza, in ragione del contratto dichiarato nullo dal 1.2.2010 al 26.2.2019 (data di passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità), mentre, per i pagamenti relativi alle successive mensilità, la Procura intesta la responsabilità ai vertici che si erano succeduti e che, a fronte di una sentenza passata in giudicato, avevano lasciato in essere il rapporto di lavoro.

Ebbene, alla luce di quanto detto, tutti i pagamenti effettuati nel periodo antecedente al 27.7.2018 (ossia oltre i cinque anni dalla data di notifica dell'invito a dedurre) risultano prescritti nei confronti del convenuto Quattrone che ha eccepito la prescrizione, mentre risulta tempestivo l'invito a dedurre per il danno prodotto dal 27.7.2018 al 26.2.2019 (ultima data contestata dalla Procura).

2. Nel **merito**, la richiesta di risarcimento danni nei confronti di Tuzi e, per la parte residuale non prescritta, nei confronti di Quattrone, è infondata e deve essere rigettata.

2.1 Rispetto alla ricorrenza dei requisiti in tema di responsabilità amministrativa come prospettati dalla Procura, sulla scorta di quanto statuito nella sentenza della Corte di Appello, viene in rilievo il quadro normativo di riferimento e la

relativa interpretazione sulla quale si contrappongono le argomentazioni delle parti, ma, in particolare, ai fini della decisione della vicenda sottoposta all'esame del Collegio, appare dirimente l'esame dell'elemento psicologico che ha sorretto l'azione dei convenuti.

Gli stessi, infatti, hanno citato (allegandoli alle memorie) alcuni documenti che evidenziano come la contestata stabilizzazione potesse astrattamente, e secondo un giudizio prognostico *ex ante*, ritenersi compatibile con la fattispecie concreta che sono stati chiamati a gestire.

In particolare, dalla documentazione allegata dai convenuti emerge che l'art. 15 del CCNL prevede espressamente le categorie di "ricercatori" e di "tecnologi" e, per quanto qui di interesse, il profilo di "ricercatori" viene indicato come caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati dirigente di ricerca, primo ricercatore e ricercatore.

In ragione di tale criterio guida espresso dal CCNL, e delle relative definizioni, devono essere letti i vari provvedimenti sui quali si è articolata la vicenda e si sono sviluppate le determinazioni dell'amministrazione.

In particolare, la nota del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni, con la direttiva n. 7 del 30 aprile 2007, sull'applicazione dei commi 519 e 520, chiariva, al punto 6, che il fondo previsto per la stabilizzazione

per personale degli enti di ricerca del comma 520 dell'art. 1 della L. 296/2000, "*è destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519*", specificando poi che "*possono aspirare alla stabilizzazione presso i predetti enti coloro che siano stati assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per le qualifiche ed i profili ivi indicati ed impiegato effettivamente in attività di ricerca, quindi con esclusione, relativamente a tale fondo, del personale assunto con qualifiche e profili non attinenti all'attività di ricerca ed utilizzato in funzioni amministrative di supporto non finalizzate all'attività di ricerca. Tale personale amministrativo potrà essere stabilizzato secondo i requisiti e le modalità di cui al c. 519*".

Faceva seguito la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, del 18 giugno 2007, che, con riguardo all'autorizzazione alle assunzioni di personale negli enti di ricerca – anno 2007, ai sensi del comma 520, articolo unico L. 296/2006, specificava "*Nell'ambito dello stesso comma 520 è contemplato anche il personale impiegato effettivamente in attività di ricerca con esclusione, quindi, relativamente a tale fondo, del personale assunto con qualifiche e profili non attinenti all'attività di ricerca ed utilizzato in funzioni amministrative e di supporto non finalizzate all'attività di ricerca. Il comma 519 prevede che si possa procedere alla stabilizzazione,*

a domanda, del personale non dirigenziale, previo superamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge […]".

Sulla base di tali linee interpretative, con DPCM 26 novembre 2009, venivano autorizzati gli enti indicati, tra cui il CNR, all'assunzione e stabilizzazione di cui al comma 519 dell'art. 1, L. 296/2006 di 247 unità specificando, al comma 3, che tali enti "*sono tenuti, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto*" (all. 20 e 21 fascicolo di Procura).

Dalla stessa documentazione di Procura (all. 22) anche il nominativo di Pier Luigi Lanza, con la specifica di livello e profilo "*I-Dirigente di Ricerca*", risulta tra il personale stabilizzabile di 242 unità comunicato al Dipartimento per la funzione pubblica per eseguire le necessarie verifiche.

Gli elementi indicati evidenziano che sia il Ministero che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica hanno seguito l'impostazione del CCNL per la disciplina della stabilizzazione, individuando da un lato il personale di ricercatori e tecnologi (per il quale trova applicazione il comma 520) e dall'altro quello amministrativo

(per il quale l'eventuale stabilizzazione del personale non dirigenziale opera ai sensi del comma 519).

Ora tali elementi, sebbene non siano necessariamente dirimenti rispetto alla natura dirigenziale o meno del profilo di "Dirigente di ricerca", in ogni caso, ai fini che qui interessano, appaiono sufficientemente idonei a creare un evidente dubbio interpretativo sull'applicazione della disciplina della stabilizzazione di cui al comma 520 per tale figura.

Peraltro, viene in rilievo anche la giurisprudenza citata dalle parti e, in particolare, la sentenza del TAR Lazio, che ha evidenziato, partendo proprio dall'art. 15 del CCNL, come "*La procedura concorsuale all'esame era dunque preordinata al transito dei candidati interni, ad un superiore livello professionale, ossia dal secondo di Primo ricercatore al primo, di Dirigente di ricerca. Tali profili si collocano tuttavia nell'ambito della medesima area funzionale che resta quella del ricercatore (secondo la classificazione in aree del personale delle istituzioni di ricerca disegnata da Cass. SS.UU, 1.4.2018, n. 8985), ragion per cui l'impugnata selezione non determina una progressione del dipendente vincitore c.d. verticale, consistente cioè nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente e contenutisticamente diversa e superiore sotto il profilo delle funzioni, in guisa da importare novazione oggettiva del rapporto di servizio* […]. *Nell'ambito delle ivi disciplinate progressioni nelle aree professionali dei Ricercatori da un lato e dei Tecnologi*

dall'altro, ai sensi del CCNL degli Enti di ricerca sussistono tre distinti profili professionali, ossia Ricercatore, Primo ricercatore e Dirigente di ricerca e Tecnologo, Primo tecnologo e Dirigente tecnologo. I profili in questione si caratterizzano per la sostanziale identità di mansioni e l'indipedenza professionale, e trovano la stessa ragion d'essere delle progressioni nei diversi livelli retributivi" (TAR Lazio, Sez. III, n. 12928/2020).

Tale pronuncia, peraltro, si pone a valle della giurisprudenza di Cassazione che, in tema di riparto di giurisdizione, ha analizzato le figure previste dall'art. 15 CCNL nell'evoluzione normativa; in particolare richiamava l'orientamento in base al quale vi sono progressioni verticali (devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo) "*consistenti nel passaggio a posizioni funzionali qualitativamente diverse, che sia tale da comportare "una novazione oggettiva del rapporto di lavoro"*" e "*procedure per lo "scorrimento orizzontale" da una posizione ad un'altra all'interno della stessa area funzionale (vedi sentenze citate sub punto 3, lett. f, cui adde: Cass. SU 8 maggio 2006, n. 10419)*"; partendo da tale impostazione discendeva che "*a) per "progressione verticale" in senso proprio si intende soltanto quella che si traduce in un mutamento dello status professionale, con tutto ciò che ne consegue; b) non rientrano tra le progressioni verticali suindicate nè le progressioni meramente economiche, nè quelle che comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento*

e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo", con l'ulteriore effetto che il D. Lgs. 165/2001 "*che ora costituisce lo "statuto" del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato - ai fini della classificazione del personale, stabilisce regole peculiari solo per i dirigenti e per i vice-dirigenti, mentre per gli altri dipendenti attribuisce delega piena alla contrattazione collettiva, prevedendo anche eventuali distinte discipline dei contratti collettivi per peculiari posizioni lavorative (vedi, per tutte: Cass. SU 9 febbraio 2009, n. 3051); d) ne deriva che le previsioni della contrattazione collettiva nazionale dei dipendenti pubblici sono equiparate agli atti normativi dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (art. 47, comma 8, art. 63, comma 5 e art. 64)*" e proprio il CCNL (nel caso proposto in sentenza era ASI, ma richiamava espressamente quello degli enti di ricerca del 2006) ha "*segnato l'abbandono - per il Comparto di competenza - del sistema vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego, che era caratterizzato da progressioni verticali rette da moduli pubblicistici tra qualifiche, profili o livelli professionali (variamente denominati) ciascuno dei quali normativamente individuato, per adeguarsi al nuovo sistema nel quale le "progressioni verticali" in senso proprio sono soltanto quelle che si traducono in un mutamento dello status professionale (una "novazione oggettiva" del rapporto), non le progressioni meramente economiche, nè quelle che comportano sì*

il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento, che sono quindi caratterizzate profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo" (Cass. SS.UU. 8985/2018).

Dunque, sembra trasparire una conferma dell'impostazione dicotomica tra personale dirigenziale (disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001) e gli altri dipendenti (a cui si applica il CCNL).

Infine, rispetto a tali elementi assume particolare rilievo anche la Determinazione della Corte dei conti n. 70/2010 (sul controllo di gestione finanziaria del CNR del 2008), in cui si fa espresso riferimento alla stabilizzazione di circa 240 unità di personale del CNR appartenente ai profili I e III; emerge, dunque, che in sede di controllo era stato oggetto di esame il profilo I (dirigente di ricerca) oggetto di stabilizzazione (doc. 12 convenuto Tuzi); peraltro, nello stesso documento, rispetto alla dotazione organica del CNR viene nettamente distinta la posizione dirigenziale (di I e II fascia) dalle altre figure professionali di ricercatori e tecnologi (nella tripartizione di area Dirigente di ricerca/Dirigente tecnologo, Primo ricercatore/Primo Tecnologo, Ricercatore/Tecnologo).

Ad avviso del Collegio, tutti tali elementi, debitamente contestualizzati nell'azione amministrativa censurata, con particolare riferimento al periodo in cui i convenuti hanno rivestito il ruolo per il quale sono stati chiamati in giudizio,

tendono ad escludere la sussistenza (non solo del dolo di cui non è fornita prova, ma anche) della gravità della colpa, nei termini rigorosi e stringenti richiesti dalla giurisprudenza per la sua configurabilità.

Proprio con riferimento all'elemento soggettivo della colpa grave appare di rilievo la circostanza che la scelta di procedere alla stabilizzazione sia stata una decisione frutto di un articolato iter amministrativo che ha visto la partecipazione delle massime autorità istituzionali che hanno vagliato, per quanto di loro competenza, le proposte della struttura; in questo senso rileva la circostanza che il nominativo e la qualifica del dott. Lanza sia stato comunicato al Dipartimento della Funzione pubblica.

Nella fattispecie di cui si discute non viene tanto in rilievo l'esistenza di una colpa, che non viene astrattamente esclusa, quanto il profilo della gravità quale grado minimo voluto dal legislatore per poter intestare alla condotta colposa la relativa responsabilità amministrativa.

E allora, seguendo tale impostazione, l'ambiguità di fondo sulla natura dirigenziale (con relativa disciplina del D.Lgs. n. 165/2001) del dirigente di ricerca (disciplinato dal CCNL) – che, come detto, ha indotto la stessa Corte dei conti in sede di controllo della gestione dell'Ente per il 2008 ad identificare un distinguo tra posizioni dirigenziali e figure professionali di ricercatori (dirigenti di ricerca), senza muovere rilievi sulla stabilizzazione di personale del profilo I – non consente di

identificare la colpa grave, tenuto conto "*che il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile identifica la colpa grave in una sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa estensiva attraverso un comportamento improntato a massima negligenza o imprudenza ovvero ad una particolare noncuranza degli interessi pubblici (Sez. II App.n. 1391/2016)*" (Sez. Giur. Friuli-Venezia Giulia, n. 219/2021).

3. Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022 e delle relative tabelle, in applicazione di quanto disposto dall'art. 31 del codice di giustizia contabile approvato con D.Lgs. n. 174/2016, secondo il quale le spese del giudizio che esclude la responsabilità nel merito sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 23919 del Registro di Segreteria:

- dichiara la parziale prescrizione del diritto nei confronti del convenuto Aldo Quattrone, come in motivazione;
- nel merito, per il resto, rigetta la domanda nei confronti di entrambi i convenuti Aldo Quattrone e Fabrizio Tuzi;
- liquida le spese in favore di Aldo Quattrone e di Fabrizio Tuzi in euro 3.151,00 ciascuno, da porsi a carico del CNR.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio – 7 ottobre 2024.

Il Relatore	Il Presidente
Guido Tarantelli	Gianpiero D'Alia
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 14/10/2024

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato Digitalmente